

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

QUOTA 102

Requisiti e beneficiari

La pensione anticipata Quota 102 è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, entro il 31 dicembre 2022, maturano:

- un'età anagrafica di almeno 64 anni;
- un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Possono accedere tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, e gli iscritti alle gestioni INPS – compresa la Gestione Separata -, mentre rimangono esclusi i professionisti che versano agli enti privati di categoria.

Allo stesso modo, come accadeva per la Quota 100, dalla Quota 102 viene esclusa tutta quella platea di lavoratori appartenenti alle Forze Armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e quello della Guardia di Finanza.

Finestre di uscita

- i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022 conseguono il diritto del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi;
- i lavoratori del pubblico impiego, invece, devono attendere 6 mesi;
- chi maturerà i requisiti per Quota 102 entro il 31/12/2022 potrà accedervi anche dopo tale data.

Per quanto riguarda il personale scolastico ed AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale) che matura i requisiti per Quota 102 entro il 31/12/2022, per accedere alla pensione con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre 2022) o accademico (1° novembre 2022) possono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022.

Divieto di cumulo con i redditi da lavoro

Quota 102 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale comporta la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi e l'eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

OPZIONE DONNA

Con l'entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2022, Opzione Donna è stata prorogata solo per l'anno 2022 senza che la riforma sia diventata strutturale.

Requisiti necessari al 31/12/2021:

- 58 anni per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, 59 per le lavoratrici autonome;
- 35 anni di contributi (obbligatori, volontari da riscatto o figurativi);

Finestra mobile di attesa per la decorrenza: 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.

Una volta rispettati i requisiti, le interessate potranno accedere alla pensione anche successivamente alla predetta data, comunque dopo l'apertura della finestra mobile.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale) che hanno maturato i requisiti nel 2021, e non hanno potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur (perchè la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2022), possono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022).

APE SOCIALE

L'indennità è riservata a chi abbia almeno 63 anni e non percepisca alcuna pensione, in Italia o all'estero.

Consiste in un assegno che accompagna sino alla pensione di vecchiaia ed è erogato direttamente dall'Inps per 12 mesi all'anno, il cui valore è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'indennità stessa.

L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi, non rivalutabili annualmente.

Tale indennità, con la legge di bilancio, viene prorogata al 31/12/2022 con alcune novità sui requisiti di accesso.

- Nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento economico, **è abrogato il requisito di “almeno tre mesi”** dalla conclusione della fruizione dell'indennità di disoccupazione.
- Vengono, inoltre, **ampliate le categorie professionali che** possono accedere all'Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi.

- In particolare per **gli operai edili**, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i dipendenti delle imprese edili ed affini, **per ceramisti** (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e **per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta** (classificazione Istat 7.1.3.3) **l'ape sociale si consegue (sempre a 63 anni) ma con un'anzianità contributiva di 32 anni** (anziché 36 anni).

Per tutte le nuove categorie occorre, come ora, aver svolto l'attività per almeno sette anni negli ultimi dieci (prima del pensionamento) oppure per almeno sei anni negli ultimi sette.

N.B: le medesime novità **non sono estese ai cd. «lavoratori precoci»**. In particolare nei loro confronti non si ampliano le platee delle mansioni gravose, **nè si abroga il requisito dei tre mesi di inattività successiva all'esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale** (per il profilo dei disoccupati).

Categorie beneficiarie dell'Ape sociale		
Profilo di tutela		Requisiti
A	Disoccupati con esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione spettante	63 anni di età e 30 anni di contributi
B	Invalidi civili $\geq 74\%$	63 anni di età e 30 anni di contributi
C	Caregivers	63 anni di età e 30 anni di contributi
D	Lavoratori Dipendenti impiegati in attività particolarmente difficili e rischiose	63 anni di età e 36 anni di contributi
	di cui: operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini; ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2); conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)	63 anni di età e 32 anni di contributi

Nel dettaglio le 23 nuove attività gravose che nel 2022 possono accedere all'Ape Sociale sulla base classificazione Professioni Istat:

- 2.6.4.** Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
- 3.2.1** Tecnici della salute
- 4.3.1.2** Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
- 5.3.1.1** Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
- 5.4.3** Operatori della cura estetica
- 5.4.4** Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
- 6** Artigiani, operai specializzati, agricoltori
- 7.1.1** Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
- 7.1.2** Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
- 7.1.3** Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
- 7.1.4** Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
- 7.1.5** Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
- 7.1.6** Conduttori di impianti per la produzione di energia termica di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
- 7.1.8.1** Conduttori di mulini e impastatrici
- 7.1.8.2** Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
- 7.2** Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- 7.3** Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- 7.4** Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- 8.1.3** Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
- 8.1.4** Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
- 8.1.5.2** Portantini e professioni assimilate
- 8.3** Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- 8.4** Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

NASPI

Naspi anche per i lavoratori agricoli

Con la nuova Legge di Bilancio, cambiano i requisiti di accesso alla Naspi che diventa così meno stringente.

E' esteso il beneficio a nuove categorie di lavoratori finora esclusi, come gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, attualmente esclusi dalla Naspi.

Non è più riconoscibile la disoccupazione agricola dal 2022 mentre lo sarà ancora quella di competenza nell'anno 2021 il cui termine di presentazione delle domande scade il 31 marzo 2022.

Nel periodo di transizione e a seconda dei casi è possibile ricorrere ad entrambi i trattamenti, ma la durata della Naspi sarà solo a valere sul periodo di lavoro svolto dal 1 gennaio 2022. Per i periodi precedenti si fa riferimento alla disoccupazione agricola.

Naspi: riduzione importo

Ulteriore novità che interessa tutti i percettori di Naspi e non solo gli operai agricoli, è la decorrenza della **riduzione dell'importo del 3%**: che sarà attiva a partire dal sesto mese e non più dal quarto. Per i disoccupati ultracinquantenni, invece, la riduzione scatterà dall'ottavo mese.

Naspi: requisiti 'ridotti'

I due requisiti che anche gli operai agricoli dovranno dimostrare di possedere per beneficiare di questo sussidio sono:

- essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- vantare nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.

Inoltre, per tutti i richiedenti, a partire dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi prima dell'inizio del periodo di disoccupazione.

Si ricorda che per le prestazioni di disoccupazione NASpl in corso di fruizione per le quali lo scorso anno 2021 è stata effettuata la dichiarazione del reddito annuo presunto è necessario comunicare – entro la data del 31 gennaio 2022 - il reddito presunto riferito al corrente anno 2022, al fine di non incorrere nella sospensione dei pagamenti della prestazione medesima; tale adempimento si rende indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l'anno 2022 è pari a “zero”.

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DIS-COLL

Dal **1° gennaio 2022** l'indennità di disoccupazione Dis-coll vedrà queste modifiche:

- riduzione del 3% dal 6° mese;
- durata pari ai mesi di contribuzione versata dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione e per non più di 12 mesi
- i contributi figurativi accreditati saranno rapportati alla media di reddito, fino a 1,4 volte l'importo massimo; la contribuzione necessaria sarà quella per la Naspi.

REDDITO CITTADINANZA

La legge di Bilancio ha introdotto importanti novità per il reddito di cittadinanza 2022.

Il rifinanziamento della misura

E' previsto un rifinanziamento su più anni del reddito di cittadinanza, con poco più di un miliardo all'anno dedicato alla misura, fino al 2029.

Abrogato limite temporale per usufruire del reddito di cittadinanza

Il governo ha abrogato il limite di un anno di fruizione del beneficio, che delimitava il periodo di tempo entro il quale ricevere le offerte di lavoro.

Diminuzione della distanza massima tra residenza e luogo di lavoro

Per la prima offerta di lavoro ricevuta, la distanza massima tra la residenza e il luogo di lavoro è stata ridotta da 100 a 80 chilometri, comunque raggiungibile entro il limite di un'ora e quaranta minuti di viaggio.

La seconda offerta invece può essere collocata ovunque in Italia.

Riduzione del reddito di cittadinanza

Dopo il primo rifiuto dato a un'offerta di lavoro congrua, il reddito di cittadinanza verrà ridotto di cinque euro ogni mese, a partire dal mese successivo a quello in cui si è rifiutata l'offerta (meccanismo di "decalage").

Revoca del reddito di cittadinanza

Il sussidio sarà revocato al secondo rifiuto di un'offerta di lavoro, mentre fino a oggi la revoca scattava al terzo. Inoltre, il reddito di cittadinanza può essere anche perso in caso di assenza ingiustificata a uno dei colloqui mensili obbligatori presso i centri per l'impiego, oppure in caso di mancata comunicazione dell'avvio di un'attività di impresa o di un lavoro autonomo. Infine, la revoca scatta anche in caso di assenza presso i centri di contrasto alla povertà per le persone che accedono al reddito tramite il Patto per l'inclusione sociale.

Cosa si intende per offerta di lavoro congrua

Nel caso della prima offerta di lavoro, viene considerata come congrua ogni offerta che avvenga entro 80 chilometri dalla residenza della persona beneficiaria del reddito o raggiungibile entro il limite di un'ora e quaranta minuti di viaggio. Per quanto riguarda la seconda offerta, sono congrue tutte quelle collocate sul territorio italiano.

Obbligo di colloqui in presenza presso i centri per l'impiego

Almeno una volta al mese, chi beneficia del reddito di cittadinanza dovrà partecipare ad attività formative e colloqui presso i centri per l'impiego. Nel caso di una singola assenza ingiustificata il

reddito verrà revocato. Inoltre, per accedere ai centri dell'impiego, chi riceve il reddito dovrà presentare almeno il green pass base, cioè ottenuto tramite un tampone molecolare o antigenico.

Avvio di un'attività di impresa o di un lavoro autonomo

Se il singolo oppure uno o più componenti del nucleo familiare della persona beneficiaria del reddito dovessero avviare un'impresa o un lavoro autonomo, la variazione dell'attività occupazionale andrà comunicata all'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) il giorno prima dell'inizio della stessa e non più entro un mese. In caso contrario si perde il sussidio.

Patto per l'inclusione sociale

Per le persone che accedono al reddito di cittadinanza all'interno del Patto per l'inclusione sociale, è prevista la frequenza obbligatoria mensile presso i servizi di contrasto alla povertà, per verificare il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del proprio progetto personalizzato. In caso di assenza ingiustificata, la persona perde il diritto a ricevere il reddito.

Progetti per la collettività

La manovra ha anche imposto ai Comuni l'obbligo di impiegare almeno un terzo dei riceventi del reddito di cittadinanza in attività e progetti utili alla collettività. Lo svolgimento di queste attività è a titolo gratuito e non assimilabile a una prestazione di lavoro.

Verifiche Inps sui beni all'estero

L'Inps è stato incaricato di predisporre un piano di verifiche annuale dei requisiti patrimoniali indicati dai richiedenti nella Dichiarazione sostitutiva unica. I controlli prevedono anche lo scambio di dati con le autorità estere.

CONGEDI PATERNITA'

La misura stabilizza a favore dei padri lavoratori dipendenti i congedi previsti nel 2021:

- 10 giorni di assenza retribuiti al 100 %;
- 1 giorno di astensione facoltativa non retribuita;
- fruizione entro i 5 mesi di età del bambino;

Per nascite o adozioni dal 1° gennaio 2022.

MENSILITA' AGGIUNTIVE LAVORATRICI MADRI AUTONOME

Nella Legge di Bilancio 2022 vengono riconosciuti ulteriori tre mesi di congedo maternità per le lavoratrici autonome e professioniste.

I tre mesi di congedo maternità extra, vanno a sommarsi ai cinque mesi già previsti.

La misura riguarda nello specifico:

- le lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie;
- le lavoratrici autonome;
- le imprenditrici agricole;
- le libere professioniste iscritte ad un ente che preveda forme obbligatorie di previdenza

Sebbene la norma menzioni le sole lavoratrici, l'Inps ha specificato che la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla norma “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l'articolo 3 del D.M. 4.4.2002).

Requisiti per l'accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario, che il reddito dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, sia inferiore a 8.145 euro.

Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Inps ha chiarito che il parametro di riferimento è il reddito complessivo annuo ai fini fiscali, come riportato in dichiarazione dei redditi, relativa all'anno precedente l'inizio della maternità.

Il tetto di 8.145 euro, quale requisito di accesso alla proroga trimestrale, sarà successivamente adeguato del 100% in virtù "dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento. I cinque mesi decorrono dal momento dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affido.

INDENNITA' PER LAVORATORI PART-TIME CICLICO VERTICALE

Viene istituito un fondo con una dotazione di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico per i lavoratori titolari di contratto part-time ciclico verticale. Ci sarà bisogno di un apposito decreto per l'attuazione.

FONDO PER L'USCITA ANTICIPATA DEI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI

E' stato istituito Il Fondo per i lavoratori delle PMI in crisi, con una dotazione di 150 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti delle piccole-medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Spetterà a un decreto interministeriale (MISE-MEF-Ministero del Lavoro), da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della manovra, stabilire criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse.

INTERVENTI PER IL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

Si prevede l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% in riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995 anche al personale delle forze dell'ordine ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria) escluso dagli effetti della sentenza n. 1/2020 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite.

Viene istituito un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tutto il personale del vigili del fuoco viene riconosciuto il cd. beneficio dei **SEI SCATTI** (ex art. 4 del dlgs n. 165/1997) sia per la misura della pensione che della buonuscita.

Nello specifico, questo provvedimento consente di attribuire all'atto della cessazione dal servizio ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita fino a sei scatti, ciascuno del 2,5% da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.

(1 scatto a decorrere dal 1 gennaio 2022, 2 scatti dal gennaio 1 gennaio 2023, 3 scatti dal 1 gennaio 2024, 5 scatti dal 1 gennaio 2027 e 6 scatti dal 1 gennaio 2028).

PASSAGGIO INPGI A INPS

La legge di bilancio 2022 prevede che a partire dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali di fondo sostitutivo dell'Inpgi passino all'INPS.

La novità, rappresenta un cambiamento per tutti i professionisti dell'editoria che sono però lavoratori dipendenti.

Non cambia nulla infatti per quelli autonomi.

A chi già percepisce una pensione dall'Inpgi, o a chi la maturerà entro giugno 2022, si applicheranno le regole attuali dell'Inpgi, mentre le pensioni erogate successivamente al 1° luglio 2022 saranno determinate, nel rispetto del principio del pro rata, uniformemente a quello degli iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps.

Ciò significa che l'importo del trattamento sarà determinato: dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall'1 luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel FPLD.

Per quanto concerne i requisiti di pensionamento, chi maturerà quelli Inpgi entro giugno 2022 potrà accedere alla pensione con tali regole anche successivamente. Per gli altri scatteranno le regole Inps.

Nulla cambierà per la pensione di vecchiaia, dato che in entrambi in casi sono richiesti almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi.

Attualmente Inpgi prevede anche la pensione di anzianità accessibile con 40 anni e 5 mesi di contributi e almeno 62 anni e 5 mesi di età.

Opzione questa che da luglio 2022 dovrebbe venir meno mentre rimarrà la pensione anticipata che si raggiunge con 41 anni e 10 mesi di contributi (uomini un anno in più) indipendentemente dall'età.

CONVENZIONE BILATERALE TRA ITALIA E ALBANIA

Vengono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di attivare la convenzione bilaterale con l'Albania al fine di garantire il riconoscimento ai lavoratori del diritto alle prestazioni IVS.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Viene prorogato il contratto di espansione per il biennio 2022-2023.

Lo strumento consente di gestire situazioni di crisi con esuberi strutturali di personale accompagnando, da una parte, alla pensione i dipendenti più anziani che non distino più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) e, dall'altra, programmando l'assunzione di nuove professionalità e progetti formativi e di riqualificazione del personale già dipendente, che possono essere svolti anche tramite riduzioni temporanee dell'orario di lavoro. Se nel 2021, il contratto di espansione si rivolgeva alle sole aziende con almeno 100 dipendenti, per il nuovo anno se ne prevede un'estensione alle aziende che abbiano un organico superiore ai 50 dipendenti.